



COMUNE DI NOVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE GIOCHI

INDICE GENERALE

CAPO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Normativa di riferimento

CAPO II - SALE GIOCHI

Art. 5 - Adempimenti amministrativi

Art. 6 - Procedimento autorizzatorio

Art. 7 - Caratteristiche dei locali

Art. 8 - Tabella dei giochi

Art. 9 - Prescrizioni d'esercizio

Art. 10 - Attività complementari

Art. 11 - Orari

Art. 12 - Provvedimenti repressivi

CAPO III - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI

Art. 13 — Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi

Art. 14 - Domanda per l'autorizzazione all'esercizio del gioco

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 15 - Sanzioni

Art. 16 — Norme transitorie

Art. 17 - Norme finali

Art. 18 - Entrata in vigore ed abrogazioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

CAPO I - DEFINIZIONI E GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. A norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S), approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per le sale giochi o altri giochi leciti (ove previste dalla legislazione vigente).
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni cui al comma 1, sono disciplinate dall'art. 86, c. 1, del T.U.L.P.S e s.m.i., dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e da tutte le altre norme disciplinanti la materia, nonché dal presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 42, lettera a), c. 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ART.2 - OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
2. Le procedure amministrative connesse alla apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano pertanto ai seguenti principi:
 - a) - libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) - tutela della sicurezza urbana, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - c) - semplificazione e trasparenza;
 - d) - le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - *sala giochi*, il locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito nel quale è prevista un'area separata per i giochi riservati ai minori;
 - *giochi leciti*: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides , ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate

dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:* gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S.;

- *giochi a distanza:* i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

- *esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparecchi da trattenimento:* sono quelli previsti dagli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S tra cui:

- bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- *superficie di somministrazione:* la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

- *area separata:* area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

- *tabella dei giochi proibiti:* la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

- *tariffe del biliardo*: il costo della singola partita - o quello orario — per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 4 — NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. 29 /2007 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. B del TULPS";
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 10, c.6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri.

CAPO II – SALE GIOCHI

ART. 5- ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie e il trasferimento di sede nell'attività di sala giochi sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile competente, entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo richiesta di integrazioni da parte dell'ufficio competente.
2. In caso di mero subingresso nell'attività di una sala giochi, il subentrante dovrà chiedere l'autorizzazione ma non è tenuto ad adeguare i locali a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR n. 447/1998 e dalle disposizioni in materia di sportello unico.

Art. 6- PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

1. Il Funzionario Responsabile dell'ufficio Licenze rilascia l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico – edilizia, compresa la destinazione d'uso, previo parere degli organi tecnici preposti all'analisi e alla verifica della documentazione esibita nel corso dell'istruttoria (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali).
2. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'istanza, con marca da bollo, per il rilascio dell'autorizzazione deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio Licenze o scaricabile dal sito www.comune.nove.vi.it. La domanda deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- il titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio
- l'ubicazione e dati catastali dei locali sede dell'attività con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi, di quella destinata a somministrazione, a servizi e dell'area destinata a parcheggio;
- l'ubicazione e quantità dei parcheggi a disposizione dell'attività;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, (non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 1.5.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.) nonché relative ai requisiti dei locali.
- descrizione dell'insegna.
- l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, precisando gli estremi e la tipologia del titolo edilizio e del certificato di agibilità;
- c) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- d) valutazione previsionale d'impatto acustico redatta ai sensi della normativa vigente contenente le misure per il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- e) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;
- f) dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- g) documentazione comprovante la disponibilità dei parcheggi privati a servizio della clientela;
- h) dichiarazione sulla sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art.153 del R.D. 635/1940;
- i) relazione tecnica denominata "Studio sugli impatti di traffico" che verifichi quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento (*in caso di sale giochi con superficie superiore a mq. 500*);
- j) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- k) certificato di prevenzione incendi per i locali con capienza superiore a 100 persone;
- l) copia documento d'identità del sottoscrittore;
- m) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. I locali delle sale giochi di cui all'art.86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art.88 del TULPS dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) destinazione d'uso commerciale e collocazione dei locali al piano terra;
 - b) distanza di mt. 250 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, luoghi di culto e caserme, palestre, impianti sportivi chiusi e all'aperto, aree di aggregazioni giovanili e aree parco, pre-parco, giochi e sport;
 - c) dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a mq. 1 per ogni mq. della superficie dell'esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione; deve altresì essere garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta tramite installazione di apposita rastrelliera; deve essere altresì garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta anche per ciclomotori e motocicli;
 - d) il locale sia dotato di almeno n.2 servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Nel caso in cui la sala giochi abbia una superficie aperta al pubblico superiore 150 metri quadrati, è necessario aggiungere un ulteriore servizio igienico realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi igienici dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale,
 - e) sia previsto un locale da adibirsi a ripostiglio per il deposito del materiale e delle attrezzature di pulizia,
 - f) i locali rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - g) sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art.153 del R.D. 6 maggio 1940 n.635;
 - 1) sia rispettata la normativa in materia d'impatto acustico.
2. Le distanze di cui alle Lettere b) del presente articolo dovranno essere misurate sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro e le intersezioni stradali.
3. Gli interventi e/o dispositivi (paletti dissuasori, rastrelliere ecc.) di cui al comma 1 del presente articolo sono a carico della ditta richiedente.
4. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della legge 241/1990,:
- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
 - b) l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura.

ART. 8- TABELLA DEI GIOCHI

1. In tutte le sale-giochi, deve essere esposta una tabella, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che la stessa Autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nella tabella è fatta espressa menzione del divieto di scommesse.

ART. 9 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.

1. Nelle sale da gioco l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del T.U.L.P.S.

I congegni di cui all'art. 110, c.6, del T.U.L.P.S. inoltre:

- a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, c.6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio e devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis, c. 4 del DPR 640/1972 s.m.i. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo e modalità di pagamento di ciascuna partita, al funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, cc. 6 e 7, del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro sono invitati ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici, fornendo anche i recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

ART. 10 — ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, c. 1 della L.R. del Veneto n. 29/2007.

2. La superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale a disposizione.

ART. 11 - ORARI

1. L'orario di apertura e chiusura delle sale-giochi è disciplinato da apposita ordinanza sindacale.

2. Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura possono essere adottati dal Sindaco.

ART. 12 - PROVVEDIMENTI REPRESSIVI

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:

a) nei casi in cui il T.U.L.P.S. prevede la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;

b) per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990.

2. Qualora i locali non posseggano più i requisiti l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.

3. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:

a) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

b) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;

c) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;

d) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

4. L'autorizzazione di sala giochi, ai sensi del c. 4, dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, può essere annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

CAPO III

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI

ART. 13 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE ED ALTRI ESERCIZI

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, richiede il rilascio di una autorizzazione ai sensi de l'art. 86 del T.U.L.P.S.

ART. 14 ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO

1. L'istanza, ai sensi dell'art. 20 della L. 7.8.1990 n. 241, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio Licenze o scaricabile dal sito www.comune.nove.vi.it.

La domanda deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.R.P. . 445/2000- concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, se non sono già agli atti del Comune:

a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali (*per i circoli privati senza somministrazione*);

b) copia del certificato di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (*per i circoli privati senza somministrazione*);

c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, c.6, del T.U.L.P.S.,

d) dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art.7 del presente regolamento

e) dichiarazione di un tecnico sulla sorvegliabilità dei locali;

- f) dichiarazione del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla normativa vigente;
- g) copia documento d'identità del sottoscrittore;
- h) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

2. L'ufficio comunale competente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali), e acquisiti i pareri tecnici favorevoli dei settori interessati, provvederà a rilasciare l'autorizzazione od a comunicare il diniego motivato.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

4. L'eventuale documentazione mancante dovrà essere integrata, con possibilità di proroga in caso di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

CAPO IV — NORME FINALI

ART. 15 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento di esecuzione.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da euro 25,00, ad euro 500,00 per il cui accertamento e irrogazione della sanzione si applicano le disposizioni di cui alla legge del 24/11/1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

3. Compete al Funzionario Responsabile dell'ufficio Licenze l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'atto autorizzatorio o la chiusura dell'esercizio fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del vigente regolamento.

ART. 16 - NORME TRANSITORIE

1. Le attività in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S., esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esentate dal rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7 nonché dall'obbligo di cui all'art. 14, lett. d, del presente regolamento.

2. Le sale giochi e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art.9.

3. Le domande in itinere vengono esaminate ed autorizzate in base a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 17 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo del Comune.

2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.